



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

Provvedimento del Conservatore
n. 19 in data 26/08/2026

OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIoglimento SENZA LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI, AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 2, DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;

visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile";

vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

atteso che il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che riforma il diritto societario, ha espressamente ribadito il principio dell'obbligatorietà del deposito del bilancio;

visto il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali ed, in particolare, ha stabilito che "è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire;

b) l'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";

rilevato che tale norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società non più operative, in riferimento alla necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;

dato atto che, utilizzando l'applicativo "Cruscotto Qualità" fornito da Infocamere s.c.p.a., è possibile estrarre gli elenchi delle società di capitali che presentano le condizioni individuate dall'art. 40, comma 2, del Decreto-legge n. 76/2020 quali causa di scioglimento senza liquidazione;

visti, inoltre, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 40 citato, che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali non più operative;

considerato che il procedimento viene avviato con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della determinazione adottata dal Conservatore relativa all'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 40 D.L. 76/2020, e la successiva comunicazione, ai sensi del comma 4, dell'avvenuta iscrizione agli amministratori delle società interessate, ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;

atteso che, decorso il termine di cui al comma 4, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro medesimo, ai sensi del comma 5 del citato art.40;

considerato che il comma 6 del già richiamato art. 40 dispone che ogni determinazione del Conservatore debba essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

tenuto conto altresì dell'art. 5-bis del D. Lgs. 82/2005, che dispone che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

tenuto conto che, dell'avvenuta iscrizione della causa di scioglimento e contestuale avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, occorre dare comunicazione agli amministratori delle società interessate e che il canale tradizionale della raccomandata A/R può ritenersi superabile per le motivazioni di seguito riportate;

rammentato l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

vista la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale;

valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione all'albo camerale online dell'ente del presente provvedimento, insieme agli allegati elenchi delle società da cancellare d'ufficio ed alle comunicazioni alle società interessate, per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in sessanta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

considerato, inoltre, che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;

ritenuto altresì che la conoscibilità del procedimento da parte delle società interessate possa essere rafforzata dalla misura aggiuntiva della stabile pubblicazione dei provvedimenti inerenti il procedimento sul sito istituzionale della Chambre nella sezione Registro delle Imprese - Procedimenti d'ufficio - Cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020;

ritenuto tuttavia che, laddove l'impresa cancellanda risulti dotata di PEC valida e attiva, sia opportuno procedere anche con l'invio della prescritta comunicazione agli amministratori anche alla PEC medesima;

considerato infine che il presente provvedimento, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto, può essere emanato in via cumulativa con riferimento alle società indicate nell'elenco allegato al provvedimento stesso;

accertate le circostanze di cui all'art. 40, comma 2, del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120 per le società di cui all'elenco allegato (allegato A);

considerato che InfoCamere s.c.p.a. ha predisposto una procedura per l'elaborazione massiva delle procedure di cancellazione d'ufficio attraverso l'annotazione in visura sulle posizioni delle società coinvolte di un protocollo recante l'iscrizione d'ufficio dello stato di scioglimento senza liquidazione;

ritenuto, quindi, necessario avviare il procedimento d'ufficio relativo all'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione per le suddette società;

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 81 in data 30 settembre 2025 con la quale è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale relativo all'Area Anagrafica, studi e ambiente e le funzioni di Conservatore del Registro delle imprese di Aosta;

ritenute le premesse parte integrante del presente atto;

DETERMINA

1. lo scioglimento delle società indicate nell'elenco allegato (allegato A), avendo accertato l'esistenza delle cause di cui al comma 2 dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, e, nello specifico, per aver constatato, all'esito dell'attività istruttoria condotta sugli elenchi resi disponibili da Infocamere s.c.p.a., il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire oppure all'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci;
2. di iscrivere d'ufficio, per i motivi sopra esposti, lo stato di scioglimento, senza liquidazione, per le società coinvolte di cui all'allegato A tramite la procedura massiva predisposta da Infocamere s.c.p.a.;
3. di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società in indirizzo come risultanti dal Registro delle Imprese attraverso la pubblicazione di apposita comunicazione dell'avvenuta iscrizione della causa di scioglimento agli amministratori e di avvio del procedimento (allegato B) all'Albo Camerale online per 60 giorni consecutivi e tramite PEC in caso di indirizzo valido ed attivo;
4. di assegnare il termine di sessanta giorni, dalla notifica tramite PEC in caso di indirizzo valido ed attivo o dal termine ultimo di pubblicazione all'albo camerale online di cui al punto precedente, e, per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;
5. di pubblicare in modo permanente la presente determinazione, unitamente all'elenco delle società interessate e alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione della causa di scioglimento agli amministratori e di avvio del procedimento, nell'apposita sezione del sito istituzionale alla sezione Registro delle imprese - Procedimenti d'ufficio - Cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020;
6. di rafforzare la conoscibilità del procedimento pubblicando la notizia sulla homepage del sito camerale, sulla newsletter camerale e con informativa da trasmettere all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta, all'Ordine dei Consulenti del lavoro di Aosta, all'Ordine degli avvocati e alle associazioni di categoria;

7. di procedere, a seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, ad iscrivere d'ufficio la determinazione di revoca del presente provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel Registro delle imprese;
8. di procedere al decorso del termine, verificata l'eventuale cancellazione della partita IVA e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, ai sensi dell'art. 40 comma 5, con l'adozione della determinazione di cancellazione dal Registro delle Imprese delle società che non avranno presentato formale e motivata istanza di prosecuzione attività né domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, in virtù dell'articolo 40 comma 7 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76.

All. n.2

IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA

Dott.ssa Maria Angela BUFFA

IL CONSERVATORE

firmato digitalmente
Dott.ssa Katia BUTELLI